



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA

Ufficio G.i.p.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale a carico di:

, nato a

e domiciliato ad

Libero/assente

Difesa di fiducia dall'avv. Claudio Bossi del Foro di Novara

IMPUTATO

Del delitto p. e p. dall'art. 73, c. 4 in relazione al comma 1, D.P.R. 9.10.1990 n. 309 (T.U.L. Stup.), perché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 e fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75 stessa legge, illecitamente coltivava, a fine di spaccio, svariate piante di marijuana, essendo stato trovato in possesso di gr. 57, 7 lordi esclusi rami, terra e foglie di marijuana (di cui 522,5 milligrammi di principio attivo puro), sostanza stupefacente di cui alla tab. II^A prevista dall'art. 14 della legge medesima. La sostanza veniva rinvenuta all'interno di un locale taverna in uso allo con ancora tracce di terra attaccate, già essicata e in parte sminuzzata; inoltre lo stesso aveva disponibilità di un grinder.

Accertato in il

CONCLUSIONI

Il Pubblico Ministero chiedeva condanna a quattro mesi di reclusione e 800 euro di multa. Il difensore chiedeva assoluzione perché il fatto non sussiste per inoffensività della condotta. In subordine assoluzione per particolare tenuità del fatto.

SENTENZA N. 365

del 3-10-2018

SENTENZA

Depositata

il _____

Il funzionario

Notificata al contumace

il _____

il _____

Comunicata al P.G.

il _____

Comunicata al P.M.

il _____

Impugnata SI

Irrevocabile

il _____

ESECUZIONE

Comunicata irrevocabilità al P.M.

il _____

Estratto esecutivo al P.M. e P.S.

il _____

Redatta scheda

il _____

Provvedimento per C.R.

il _____

Provvedimento per libretto DD.GG.

n _____

il _____

Campione penale.

Svolgimento del processo

Con richiesta pervenuta il 10.10.2016 il Pubblico Ministero di Novara chiedeva il rinvio a giudizio di _____ per il delitto di cui sopra.

Alla prima udienza, il 16.5.2018, potendosi procedere in assenza dell'imputato, il Pubblico Ministero procedeva a correggere l'errore materiale presente nel capo di imputazione laddove indicava i grammi di sostanza ritrovata in 52,25 invece di 522,5 milligrammi.

Il difensore, munito di procura speciale, chiedeva la definizione del procedimento con rito abbreviato; il Giudice ammetteva il rito e rinviava alla data odierna per discussione.

All'odierna udienza, esaurita la discussione, il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio dava lettura del dispositivo.

Motivi della decisione

Il presente procedimento trae la sua origine da un atto di perquisizione e sequestro operato dalla p.g. nell'ambito di altro procedimento (per fatti di atti persecutori, violenza privata ed altro).


Nell'ambito di tale attività, all'interno della taverna - abitazione dell'imputato all'epoca dei fatti - erano rintracciati 102 grammi di sostanza (verosimilmente marijuana) essiccata ed in parte sminuzzata composta in parte anche di foglie e rami ed ulteriori 525 grammi di sostanza (verosimilmente marijuana) composta anch'essa da piante complete di radici e terreno attaccato alle stesse.

All'esito delle analisi, depurata dalle ramaglie e quant'altro, la sostanza con potenzialità drogante risultava ammontare a complessivi 57,5 grammi, con un principio attivo indicato utile al confezionamento di 21 dosi.

Va peraltro segnalato sul punto che la difesa ha sollevato alcune obiezioni in ordine ai calcoli eseguiti dal laboratorio.

Si perveniva quindi all'odierna contestazione, correttamente indicata in termini di coltivazione alla luce della tipologia di materiale ritrovato e sequestrato (vista in particolare la presenza di radici delle piante).

La destinazione a terzi dello stupefacente era, peraltro, stimata sussistente sulla scorta di un messaggio inviato da _____ compagna di classe



di , a quest'ultimo, messaggio in cui la ragazza chiedeva quanto costasse un grammo.

, sentita s.i.t., negava tuttavia di aver mai acquistato stupefacente di e affermava che, in risposta alla domanda di cui sopra, le diceva "di lasciar stare che non era roba" per lei.

Anche una ulteriore compagna di classe di , pur ammettendo di aver fatto uso di sostanze, dichiarava di non aver mai acquistato sostanza da e di essere solamente a conoscenza del fatto che l'imputato facesse uso di tali sostanze.

Ciò precisato in via di fatto, ritiene lo scrivente che gli elementi di prova raccolti - ed in particolare le modalità di ritrovamento dello stupefacente e le potenzialità droganti accertate (al di là delle contestazioni sul punto operate dalla difesa) - impediscano di ritenere il fatto di reato offensivo.

Correttamente la Procura ha contestato a il delitto di coltivazione, non essendo emersa alcuna cessione specifica di sostanza da parte dell'imputato e risultando - di converso - l'esistenza di piante (estirpate) e di materia evidentemente frutto di coltivazione.

Né è ipotizzabile che . avesse acquistato la sostanza comprensiva di ramoscelli e radici.

Pacifico, inoltre, che la coltivazione sia condotta punita a prescindere dalla accertata destinazione a terzi della sostanza.

E tuttavia, come ritenuto da alcune pronunce della Suprema Corte, è pur sempre necessario verificare che l'attività di coltivazione realizzata sia idonea a ledere la salute pubblica e favorire la circolazione di droga alimentandone il mercato (Cass., III, 22 febbraio 2017, n. 36037).

La quantità di sostanza ritrovata, il fatto che le poche piantine fossero già sradicate, il principio attivo della sostanza stessa (525 milligrammi) rendono la condotta di coltivazione compiuta da del tutto trascurabile, non emergendo affatto un incremento di disponibilità di droga sul mercato degli stupefacenti e quindi risultando non provato il pericolo di una ulteriore diffusione (per esprimersi nei termini utilizzati da Cass., IV, 27 gennaio 2017, n. 17167).

Per tali ragioni, condividendosi tale orientamento anche al fine di rendere il delitto di coltivazione un reato di pericolo concreto e non astratto, ritiene lo scrivente che debba essere assolto per inoffensività della condotta.

PQM

Visto l'art. 530 c.p.p.


assolve dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Confisca e distruzione di quanto in sequestro.

Indica trenta giorni per il deposito della motivazione.

Novara 3 ottobre 2018

Il Giudice



Dott. Andrea Guerrierio
~~Il Giudice~~
dott. Andrea Guerrierio

V.to PROCURATORE GENERALE TORINO del _____
SENTENZA NOTIFICATA il _____

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO il _____